



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2023, proposto dall'Automobile Club d'Italia – ACI, in persona del Presidente *pro tempore*, ing. Angelo Sticchi Damiani, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dal prof. avv. Aristide Police ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Viale Liegi (00198), 32, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- l'Automotoclub Storico Italiano - ASI, con sede legale in Torino (TO), c/o Villa Rey, Strada Val San Martino Sup. 27, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dott. Alberto Scuro, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal prof. avv. Nino Paolantonio e dal prof. avv. Salvatore Dettori ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66, nonché presso il domicilio digitale dei predetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Club auto e moto d'epoca Francesco Sartarelli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito;

nei confronti

- del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, non costituito;
- del Ministero dell'interno - Prefettura di Trapani e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno nella persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
- di ACI SPORT, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituito;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7451 del 25 agosto 2022, mai notificata, emessa all'esito del giudizio contraddistinto da R.G. 2116/2018, con la quale è stato respinto l'appello promosso dall'Automobile Club d'Italia – ACI avverso la sentenza del TAR Lazio-Roma, sez. I-ter, 25 gennaio 2018, n. 916, [di accoglimento del ricorso] promosso per l'annullamento “*del provvedimento della Prefettura di Trapani del 21 settembre 2016, recante “12^a Notturna di Trapani - Coppa delle Saline del giorno 24 settembre 2016”, della nota dell'Automobile Club d'Italia Sport n. 4621/16 del 9.9.2016; della nota dell'Automobile Club d'Italia Sport n. 4808/16 del 21.9.2016 recante parere tecnico-sportivo contrario all'autorizzazione della manifestazione sub 1); e del parere del CONI n. 4614/16 dell'8.9.2016; della circolare n. 806 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11.2.2016 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/3727/11/116/6 del 19 aprile 2011; e del Regolamento Sportivo Nazionale adottato dalla Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I., Edizione 2016 e segnatamente degli artt. 12, 12.1 lett. A), 12.1 lett. B), 12.2, 18, 59, 137, 138”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Automotoclub Storico Italiano – ASI e dei Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023, il Cons. Paolo Carpentieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in esame, notificato il 5 gennaio 2023, l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 7451 del 25 agosto 2022 con la quale questa Sezione ha respinto l'appello promosso dal medesimo Automobile Club d'Italia – ACI avverso la sentenza del Tar del Lazio, sede di Roma, sez. I-ter, 25 gennaio 2018, n. 916, di accoglimento del ricorso ivi proposto dal Club Auto e Moto d'Epoca Francesco Sartarelli e dall'Automotoclub Storico Italiano – ASI e di conseguente annullamento del provvedimento della Prefettura di Trapani del 21 settembre 2016 che aveva negato l'autorizzazione allo svolgimento della “12^a Notturna di Trapani - Coppa delle Saline” (e annessi atti preparatori: nota dell'ACI Sport n. 4621/16, parere tecnico-sportivo contrario all'autorizzazione della manifestazione di cui alla nota ACI Sport n. 4808/16, parere del CONI 4614/2016, circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 febbraio 2016 e circolare del Ministero dell'interno n. 300/A/3727/11/116/6 del 19 aprile 2011).

2. Questa Sezione, con la sentenza di cui qui si chiede la revocazione, ha confermato (con alcune integrazioni motivazionali) la pronuncia di primo grado che ha ritenuto che la suddetta manifestazione, denominata “12^a Notturna di Trapani - Coppa delle Saline”, avrebbe dovuto godere del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 3, del Codice della strada, che esclude dall'ordinario regime autorizzatorio delle competizioni motoristiche le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli “storici” (di cui all'articolo 60 dello stesso Codice) a condizione che la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

2.1. In particolare, questa Sezione, nella sentenza n. 7451 del 2022, ha ritenuto che la deroga al regime autorizzatorio (di cui all'art. 9 del Codice della strada) debba applicarsi a *“ogni manifestazione motoristica di regolarità organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della Federazione di competenza e che, così come accertato nel caso considerato, sia riservata alle auto d'epoca ed applichi un criterio di valutazione dell'abilità nella regolarità della guida imponendo, per tutto il percorso stabilito, una velocità inferiore ai 40 Km orari, ovvero non superiore a tale limite sia ai check controls dislocati lungo il percorso sia nella media dell'intero percorso, secondo un criterio connaturato al concetto di “regolarità” (e quindi, non di velocità o di accelerazione) che guida la manifestazione motoristica in questione”*, e che la *“terminologia utilizzata dal codice, che si riferisce a tutte le “manifestazioni motoristiche” di regolarità senza indagare il loro carattere esclusivamente o prevalentemente ludico oppure sportivo, non risulta casuale”*, sicché il predetto regime derogatorio dovrebbe applicarsi a *“tutte le manifestazioni riservate alle auto d'epoca che consentono ai piloti di mettere alla prova la loro abilità di guida confrontandosi in competizioni di regolarità”*, che *“sono per definizione “sportive”, potendo anche comportare gare, classifiche (anche a seguito di controlli orari, così come previsto dalla citata circolare e come avvenuto in questo caso) e premi, ma anche “ludiche”, in quanto lasciando emergere il rapporto d'affezione o di collezione con i veicoli, non originano competizioni agonistiche in senso proprio e non si inseriscono in campionati sportivi nazionali o internazionali”*.

2.2. La sentenza della Sezione, qui contestata, ha poi individuato nella FIVA (*Fédération Internationale des Véhicules Anciens*), Federazione riconosciuta dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale cui la resistente ASI è affiliata, titolare di un accordo con la FIA (*Fédération Internationale de l'Automobile*, cui aderisce invece l'ACI), la *“Federazione competente”* ai fini dell'adozione delle norme tecnico-sportive, ritenendo che gli organizzatori devono poter fare riferimento alle norme tecniche della Federazione sportiva di

appartenenza o di riferimento ed escludendo che tale ruolo fosse ascrivibile all'ACI, *“Federazione nazionale di riferimento, e quindi unica a termini di legge a poter esprimere la posizione nazionale in contesti internazionali, ma certamente non munita in esclusiva – in quanto ciò sarebbe irrimediabilmente illegittimo nel quadro dell’ordinamento nazionale ed euro-unitario - con un monopolio legale riferito alla individuazione delle specifiche regole tecnico sportive di ogni manifestazione dilettantistica, sportiva o ludica che sia”*.

3. Con il ricorso in trattazione l'ACI ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 7451 del 2022 deducendo il seguente, articolato motivo di censura: *“Error in procedendo et in iudicando. Errore di fatto revocatorio ex artt. 106 c.p.a. e 395, co. 1, n. 4, c.p.c., consistente nell'errore di percezione della realtà fattuale e nella svista materiale da parte del Collegio di appello nel fondare sulla previsione di un accordo non integralmente esaminata ed applicata la ricostruzione del presidio di controllo pubblico necessario rispetto alla fattispecie di cui all'art. 9, co. 3 del Codice della Strada e, per l'effetto, la decisione di individuare nell'ASI l'Autorità Sportiva Nazionale di riferimento”*

3.1. La sentenza avrebbe fondato la decisione di conferma della pronuncia di primo grado *“assumendo come elemento dirimente ai fini del decidere il par. 5 dell'Accordo rinnovato tra FIA e FIVA in data 26 giugno 2019, erroneamente apprezzato, però, esclusivamente in via parziale, senza attribuire il doveroso rilievo al suo alinea conclusivo, significativamente non richiamata dalla Sentenza”*, del seguente tenore: *“ove richiesto dalla legislazione nazionale vigente, l'organizzazione di tali manifestazioni è condizionata all'approvazione delle ASN competenti”*. In tal modo l'avversata sentenza della Sezione risulterebbe fondata *“sull'incompleto, inesatto ed erroneo apprezzamento dell'effettivo tenore precettivo e rilevanza fattuale della norma in questione e, per l'effetto, nell'inesatta ricostruzione dell'effettiva fattispecie”* e per tale motivo avrebbe errato nella determinazione della Federazione di competenza (individuata nell'ASI, con

disconoscimento del ruolo dell'ACI di "*Federazione nazionale di riferimento*"). Tale errore – che atterrebbe ad un punto decisivo e non controverso della lite – avrebbe comportato un'autentica svista materiale, di percezione, circa l'insussistenza di un fatto, al contrario incontrovertibilmente accettato come esistente dagli atti di causa, così potendo "*essere ricompreso nelle ipotesi individuate dall'art. 395 c.p.c., che, come noto, enuclea i casi di revocazione*".

3.2. Ciò di cui si duole l'ACI è la statuizione contenuta nella sentenza gravata, determinata dal supposto errore di incompleta lettura del punto 5 dell'accordo, che individua nell'ASI la Federazione sportiva competente a dettare le norme tecnico-sportive per gli eventi di regolarità, e ciò senza considerare che l'accordo in questione è intervenuto tra due soggetti – FIA e FIVA – che non sono entrambi Federazioni sportive riconosciute dall'ordinamento nazionale ed internazionale, essendo tale soltanto la FIA, cui l'ACI è affiliata, sicché gli eventi in questione avrebbero comunque dovuto essere assoggettati all'autorizzazione di chi riveste, nel panorama nazionale, la qualifica di Autorità Sportiva Nazionale, ossia "*dell'ACI, e non certo dell'ASI che, non essendo in alcun modo Federazione sportiva (a differenza di quanto affermato dalla Sentenza), non può in alcun modo dettare norme tecnico-sportive*".

3.3. Inoltre, l'art. 9, comma 3, del Codice della strada è espressamente e testualmente dedicato alle "*competizioni sportive su strada*", vale a dire una materia di cui FIVA e ASI, per espressa previsione statutaria, non si occupano e, nonostante ciò, sono state qualificate come Federazioni sportive competenti da parte della sentenza qui contestata.

3.4. Sotto il profilo rescissorio, parte ricorrente sostiene che, al fine di assicurare che l'esercizio di competizioni motoristiche avvenga sempre (a prescindere dall'intensità del contenuto agonistico che le caratterizza) in un contesto di massima sicurezza e col puntuale assolvimento di tutti gli oneri (anche in materia assicurativa) prescritti dal legislatore, la deroga alla previa autorizzazione, ammessa dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 9 del Codice della strada per le

attività prive di ogni contenuto agonistico da svolgersi impiegando auto considerate storiche ai sensi dell'art. 60 del medesimo Codice, dovrebbe essere interpretata nel senso di subordinare lo svolgimento di *“qualsiasi tipo di “competizione” soltanto a valle del prescritto iter autorizzativo”*, ovvero al *“l'esercizio di un preliminare filtro di controllo a valle del quale, alternativamente, esercitare le funzioni pubblicistiche mediante l'adozione di un parere autorizzativo ovvero riconoscere la non necessità di quest'ultimo, stante la natura, doverosamente accertata, di (mera) manifestazione di regolarità dell'evento”*, essendo necessaria la *“sussistenza di un preliminare filtro pubblicistico che sia volto ad acclarare la veridicità e la fondatezza delle dichiarazioni rese dai soggetti privati organizzatori al momento dell'indizione della gara”*. La sentenza contestata avrebbe, invece, travalicato *“nettamente l'ambito derogatorio previsto dalla disposizione normativa, per l'effetto andando a delineare un assetto tale per cui, per qualsiasi associazione privata (o finanche privato cittadino) come gli odierni appellati sarebbe possibile organizzare su strade aperte al pubblico quelle che, in sostanza, sarebbero vere e proprie gare automobilistiche tra vetture storiche, sfuggendo a qualsiasi tipo di controllo pubblicistico in materia di sicurezza, compatibilità del tracciato, assolvimento degli oneri assicurativi in materia di responsabilità etcetera, semplicemente asserendo – senza che ciò sia in alcun modo verificabile da una pubblica istituzione – che l'evento è (rectius sarebbe) una “manifestazione di regolarità””*.

3.5. Sarebbe errata nel merito la qualificazione, espressa dalla sentenza impugnata, della manifestazione oggetto di lite alla stregua di un evento del tutto privo di elementi di competizione sportiva, poiché nel caso di specie l'art. 5 del regolamento della *“12^a Notturna di Trapani”* prevedeva una velocità media inferiore ai 40 km/h, lì dove il legislatore ha fissato il limite di velocità *“per tutto il percorso”* in misura *“inferiore ai 40 km/h”*; era inoltre prevista *“la presenza di prove cronometrate e di una classifica finale”* (fattori, questi, sottovalutati dal

giudice di primo grado), nonché la rilevazione dei tempi di percorrenza al centesimo di secondo per l'attribuzione del previsto trofeo al vincitore. L'evento oggetto di lite, in quanto strutturato nei termini di una "gara", con conseguente assegnazioni di punteggi, premi, misure dei tempi e penalità, sarebbe, a giudizio dell'ACI, a tutti gli effetti *"una competizione, sia pure a basso contenuto agonistico, con riferimento alla quale è impensabile sacrificare all'altare della (pretesa) maggior libertà d'iniziativa delle associazioni di diritto privato il fondamentale, ed inevitabilmente prevalente, interesse alla salute ed all'incolumità dei consociati, assicurato dal necessario e doveroso presidio di controlli pubblicistici"*.

3.6. L'ACI ha infine ricordato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è di recente pronunciato, in termini adesivi alle tesi dell'ACI, con la circolare n. 110 del 10 gennaio 2022 e con la nota interpretativa prot. n. 0003740 del 13 maggio 2022 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, chiarendo e ribadendo la necessità *"che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche al fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza"*, sollecitando, in relazione *"alle manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60, per le quali il parere del CONI non è richiesto a condizione che la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della Federazione di competenza"*, l'attenzione di tutti gli Enti coinvolti verso la *"necessità di verificare, sulla base della documentazione prodotta dai promotori, il completo rispetto delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 9, che determina l'eccezionale conseguenza della non necessità del parere del CONI, richiesto in via generale"*.

4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al proposto ricorso per revocazione l'Automotoclub Storico Italiano - ASI, che ha eccepito diversi profili di inammissibilità e concludendo comunque per l'infondatezza del ricorso, nonché i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Alla pubblica udienza del 22 giugno 2023 la causa è stata chiamata, discussa e assegnata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso per revocazione in esame è giudicato inammissibile dal Collegio e non può pertanto ricevere accoglimento.

2. La contestazione mossa dall'Ente ricorrente, infatti, lungi dal cogliere e dimostrare un errore di fatto revocatorio nel quale la sentenza contestata sarebbe incorsa, ha articolatamente contestato nel merito l'interpretazione fornita dalla predetta sentenza del complesso quadro giuridico di riferimento, deducendo, pertanto, asseriti vizi di giudizio, inammissibili in sede di revocazione.

3. Il ricorso in esame, infatti, per la parte rescindente (pagg. 15-23 del ricorso), deduce due vizi che affetterebbero la sentenza di questa Sezione n. 7451 del 2022: in primo luogo l'incompleta lettura del par. 5 dell'accordo rinnovato tra FIA e FIVA in data 26 giugno 2019 (per la mancata considerazione del rigo finale: *“ove richiesto dalla legislazione nazionale vigente, l'organizzazione di tali manifestazioni è condizionata all'approvazione delle ASN competenti”*); in secondo luogo l'errata interpretazione dell'art. 9, comma 3, del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che, a giudizio dell'ACI, deve essere interpretato nel senso della necessità che qualsiasi evento in astratto riconducibile nel *genus* *“Competizioni sportive su strada”* (tale essendo la rubrica dell'art. 9) – e dunque anche le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, alle condizioni ivi indicate – debba essere sottoposto a un previo filtro di controllo pubblicistico, demandato all'ACI (quale unica autorità sportiva nazionale in campo motoristico), per verificare l'effettiva rispondenza del caso concreto a tale

tipologia esonerata dalla previa autorizzazione e per controllare l'auto-dichiarazione del soggetto privato organizzatore della manifestazione motoristica con auto d'epoca su strade pubbliche (controllo a valle del quale, alternativamente, adottare un parere autorizzativo ovvero riconoscere la non necessarietà di quest'ultimo, stante la natura, doverosamente accertata, di mera manifestazione di regolarità dell'evento).

4. Ora, ritiene il Collegio che entrambe le doglianze investano in realtà il contenuto decisorio della sentenza di questa Sezione e non evidenzino in alcun modo un errore di fatto revocatorio, quale errore meramente percettivo e non valutativo.

4.1. La prima censura, infatti, nel denunciare l'incompleta lettura del par. 5 dell'accordo tra FIA e FIVA, con specifico riferimento alla mancata considerazione del rigo finale (*“ove richiesto dalla legislazione nazionale vigente, l'organizzazione di tali manifestazioni è condizionata all'approvazione delle ASN competenti”*), evoca, sia pur indirettamente, un preteso errore nell'interpretazione della *“legislazione nazionale vigente”* e torna, in tal modo, al tema – giuridico-valutativo e non percettivo-fattuale – del significato della legislazione nazionale vigente, ossia dell'art. 9, comma 3, del Codice della strada, letto e interpretato, evidentemente, dalla sentenza della Sezione n. 7451 del 2022 (ancorché in termini non condivisi dalla parte ricorrente) come non richiedente la suddetta approvazione delle ASN competenti *“per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza”*.

4.1.2. Né a diverse conclusioni può condurre quanto rilevato criticamente dall'ACI (pag. 16 del ricorso) a proposito di un'errata percezione, da parte della sentenza qui contestata, della *“natura e [del]le finalità precipue dei soggetti firmatari”* (errore che, se non ci fosse stato, non avrebbe condotto alla contestata, erronea *“determinazione della Federazione di competenza e, di conseguenza”* della *“tipologia di norme tecnico-sportive rilevanti nel caso in questione”*).

L'asseritamente errata percezione della “*natura e [del]le finalità precipue dei soggetti firmatari*” potrebbe tutt'al più costituire un errore di giudizio, ma non può certo porsi come errore revocatorio di fatto.

4.2. Ancor più evidente è la natura di mero *error in iudicando* – e non di errore percettivo di fatto revocatorio – della seconda deduzione di parte ricorrente, con la quale, in sostanza, l'ACI propone una tesi interpretativa, a suo dire più rispondente alla *ratio* complessiva dell'art. 9 del Codice della strada e meglio capace di definire un equo temperamento tra le esigenze di sicurezza e quelle di libertà di iniziativa delle associazioni che si occupano di raduni di auto d'epoca, tesi interpretativa diversa e opposta rispetto a quella motivatamente prescelta dalla Sezione: a giudizio dell'ACI la norma in esame dovrebbe essere interpretata nel senso che l'ultimo periodo del comma 3, introducendo un'eccezione alla regola della previa autorizzazione, non avrebbe “liberalizzato” completamente le ripetute manifestazioni di regolarità . . . etc., ma le avrebbe sottoposte comunque a un previo controllo amministrativo volto a verificare l'effettiva rispondenza della singola manifestazione proposta alle caratteristiche e alle condizioni previste dalla norma. Si tratta, in tutta evidenza, di una tesi possibile, ma motivatamente disattesa dalla sentenza n. 7451 del 2022, che ha invece optato per una tesi di maggiore apertura, nel senso di ritenere che la deroga alla previa autorizzazione dovesse comportare la sufficienza dell'autodichiarazione degli organizzatori (che, peraltro, per regola generale, come evidenziato nel par. 7.1 della sentenza n. 7451 del 2022, non esclude affatto, anzi implica il doveroso controllo successivo dell'autorità competente, con gli annessi poteri di intervento repressivo e di divieto dell'attività).

4.2.1. Con la seconda contestazione, ora esaminata, l'ACI ripropone, in sostanza, la previsione del suo regolamento sportivo nazionale (RSN) del 18 dicembre 2015 che, all'art. 12, prevede il potere di “*valutare in ogni momento il carattere ludico ricreativo ed amatoriale di una manifestazione*”, previsione contestata dalle associazioni ricorrenti in primo grado ed espressamente esaminata dalla sentenza n.

7451 del 2022 (par. 6.3) che l'ha motivatamente ritenuta “*radicalmente non applicabile*” in quanto in contrasto con l'art. 9, comma 3, del Codice della strada (come motivatamente interpretato dalla Sezione, nei termini siundicati).

5. La domanda di revocazione si appalesa dunque inammissibile, ciò che preclude l'esame delle contestazioni mosse in via rescissoria (par. 5 ss., pag. 23 ss. del ricorso).

6. Sono parimenti irrilevanti in questa sede le ulteriori prese di posizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (circolare n. 110 del 10 gennaio 2022 e nota interpretativa prot. n. 0003740 del 13 maggio 2022), che potranno essere se del caso valutate dalle parti vittoriose nei pregressi giudizi se e in quanto non collimanti con le precedenti pronunce.

7. La peculiarità della fattispecie giustifica, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Paolo Carpentieri

Raffaele Greco

IL SEGRETARIO